

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1001 DEL 10/06/2022

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ECONOMICO STATALE "G. GALILEI" DI ARZIGNANO PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - PCTO (GIÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO).

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1059/22

Il Dirigente Referente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Istituto tecnico Tecnologico Economico Statale “G. Galilei” di Arzignano, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una convenzione per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – PCTO (già Alternanza Scuola Lavoro) al fine di permettere esperienze formative e stage presso i servizi di questa Azienda con lo scopo di far acquisire agli studenti esperienze dirette in ambiente lavorativo volte ad agevolare le scelte professionali.

In proposito va ricordato che ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro tramite esperienze pratiche all’interno di aziende, enti pubblici e privati, permettendo loro di acquisire competenze e conoscenze utili alle future scelte professionali e/o accademiche.

Tali percorsi peraltro sono stati riformati con la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 784) che li ha ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, ed ha previsto la loro durata complessiva non inferiore a 90 ore nei licei, 150 ore negli istituti tecnici, 210 ore negli istituti professionali.

Preso atto infine che, in attuazione di quanto disposto con il richiamato art. 1, c. 784, della L. 145/2018, il MIUR in data 4 settembre 2019 ha emanato le Linee guida PCTO prevedendo, tra l’altro, lo schema tipo della convenzione da stipulare con i soggetti pubblici o privati per la realizzazione dei percorsi formativi in oggetto.

Tenuto conto che i servizi di questa Azienda collaborano da tempo nell’orientamento professionale di studenti dei Licei e degli Istituti Superiori presenti nel territorio, con risultati positivi circa le esperienze formative realizzate, si ritiene di accogliere la richiesta.

Premesso quanto sopra, si propone la sottoscrizione della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione.”

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di stipulare la convenzione con l’Istituto Tecnico Tecnologico Economico Statale “G. Galilei” di Arzignano per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – PCTO di cui all’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel testo allegato quale parte integrante del presente atto;

2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) (D.LGS N. 77/05 e s.m.i.)

TRA

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ECONOMICO STATALE " G. GALILEI " codice fiscale 81000460246, con sede legale in VIALE VICENZA 49/A, 36071 ARZIGNANO (VI), rappresentato dalla Prof.ssa LUCIA GRIECO nata a EBOLI (SA) il 22-06-1969 codice fiscale GRCLCU69H62D390P in qualità di Dirigente Scolastico

E

LA STRUTTURA OSPITANTE

AZIENDA ULSS8 BERICA, con sede legale in VIA RODOLFI, 37 (36100, VICENZA - VI), codice fiscale/Partita IVA 02441500242 rappresentata dalla Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA BONAVIDA, nata a PALMI il 19-05-1957, codice fiscale BNVMGS57E59G288F, in qualità di Direttore Generale.

Visti

- Il DLgs 15 aprile 2005, n. 77, riguardante la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;
- la Legge 31 dicembre 2018, n. 145, commi 784-787, riguardanti la ridenominazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro di cui al DLgs 15 aprile 2005, n. 77, ora "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", nonché la loro "durata complessiva", con effetti dall'esercizio finanziario 2019 rispetto alle risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- il DM 774 del 4 settembre 2019 - Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)
- la Legge 13 luglio 2015, n.107, art. 1, commi 33-43 riguardanti l'alternanza Scuola-Lavoro;
- la Guida operativa all'alternanza scuola-lavoro MIUR, 8 ottobre 2015;
- le Linee Guida per i PCTO emanate con il DM 774 del 4 settembre 2019
- i Chiarimenti interpretativi alternanza scuola-lavoro MIUR, Nota 3355 del 28 marzo 2017 – MIUR;
- il DPR 3 novembre 2017, n. 195 - Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro;
- il Protocollo d'Intesa per l'Alternanza Scuola Lavoro tra Regione del Veneto, USR Veneto, Unioncamere e Parti Sociali del 11 ottobre 2018;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 20, 36 e 37) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche;
- il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- la Nota INAIL del 21 novembre 2016, n. 44, "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro";
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche;

- il Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020 - Piano Scuola 2020-2021.

Considerato che

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito PCTO) non costituiscono rapporto di lavoro e che lo studente, se minorenne, non acquisisce pertanto la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche

Si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione regola i compiti e le responsabilità delle Parti nell'attuazione dei PCTO rivolti agli studenti frequentanti le classi terza, quarta e quinta dell'istituto ITTE G. GALILEI. Essa, nel definire le condizioni generali per l'attuazione dei PCTO co-progettati, necessita dell'integrazione, per ciascuno di questi

- del Progetto Formativo Personalizzato, in cui sono descritti i dati dello specifico PCTO;
- del Patto Formativo, in cui sono sottoscritti dallo studente i propri diritti e doveri rispetto al percorso descritto nel Progetto Formativo Personalizzato.

AZIENDA ULSS8 BERICA, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta di ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ECONOMICO STATALE " G. GALILEI " di Arzignano, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".

Art. 2 Impegni della Istituzione scolastica

L'istituto ITTE G. GALILEI, ai fini dell'attuazione di ciascun PCTO, si impegna a

- a. designare il tutor della scuola, detto "interno", adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o in grado di avvalersi di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- b. assicurare gli studenti contro gli infortuni presso INAIL; nel caso di infortunio dello studente, segnalerà a INAIL l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- c. assicurare gli studenti per la responsabilità civile, presso **Ambiente Scuola S.r.l. 20124 MILANO – Via Petrella, 6 (posizione n. IW/2021/00703)** impegnandosi al rinnovo della stessa, in caso di scadenza in corso di tirocinio, attraverso comunicazione scritta, indicativa della nuova polizza, alla struttura ospitante;
- d. svolgere attività propedeutiche al percorso esterno, come specificato nel Progetto Formativo Personalizzato, rendendo lo studente consapevole dei propri diritti e doveri nell'ambito dei PCTO ;
- e. formare gli studenti in materia di norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore di formazione di base e 8 ore di formazione specifica);
- f. formare gli studenti sulle norme e i comportamenti finalizzati al contenimento della diffusione del SARS - CoV - 2 come definiti nel protocollo adottato dall'Istituzione Scolastica e pubblicato nel sito web dell'Istituto;
- g. acquisire l'impegno dello studente al rispetto delle regole previste tramite la sottoscrizione del Patto Formativo;

- h. informare le famiglie sul percorso formativo e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- i. mettere a disposizione della struttura ospitante gli attestati di frequenza dei corsi in tema di salute e sicurezza svolti presso l'istituzione scolastica;
- j. predisporre i documenti necessari alla realizzazione del percorso e alla rilevazione, valutazione e certificazione degli esiti di apprendimento;
- k. attivare le azioni necessarie in caso di violazione, da parte dello studente, del Patto Formativo e/o degli obblighi sulla sicurezza e sanitarie;
- l. avvisare tempestivamente la struttura ospitante in caso di sospetta possibilità che lo studente abbia contratto a scuola l'infezione da SARS - CoV - 2;
- m. effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della norma.

Il percorso/progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.

Art. 3 Obblighi Studenti in PCTO

1. Il beneficiario del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), prima dell'inizio del percorso stesso, dovrà compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale (www.aulss8.veneto.it).

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi previsti, al soggetto ospitante, almeno 15gg. lavorativi prima dell'inizio del PCTO, così come stabilito dal Regolamento Aziendale adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

2. Durante lo svolgimento del PCTO, lo studente è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo, compresi quelli per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV -2/ COVID 19 negli ambienti di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 4 Impegni della Struttura Ospitante

La Struttura ospitante dichiara sotto la propria responsabilità di possedere requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e sanitari previsti dalla norma e assicura che gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste all'atto della stipula e comunque vevolevoli per il periodo di permanenza degli studenti.

La "struttura ospitante", ai fini dell'attuazione di ciascun PCTO, si impegna a

- a. garantire l'attuazione dei percorsi co-progettati con l'Istituzione Scolastica, in linea con i contenuti specifici di ciascun Progetto Formativo Personalizzato, con l'assistenza e la formazione necessarie al positivo esito dell'attività;
- b. accogliere a titolo gratuito gli studenti, che nei PCTO mantengono lo status di studenti;
- c. individuare un tutor competente per accompagnare lo studente, nonché il sostituto nel caso in cui questi sia assente
- d. garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, anche avvalendosi di professionalità esperte in materia (es. RSPP);
- e. assicurare l'informazione degli studenti [ed eventuali integrazioni formative/visite mediche/dotazione di DPI se previste dal DVR];
- f. informare tempestivamente la scuola in caso di infortunio, sospetta possibilità di contagio da SARS -

- CoV-2 o di anomalie rispetto al Progetto;
- g. non impiegare gli studenti per sostituire dipendenti assenti;
 - h. non impiegare gli studenti in orario notturno e per un numero di ore non superiore a quello previsto per le figure professionali di riferimento;
 - i. autorizzare gli spostamenti dello studente dalla sede lavorativa in cui si effettua l'attività esclusivamente se previsto dal Progetto Formativo;
 - j. consentire al tutor della scuola di contattare gli studenti e il tutor esterno, per la verifica, il coordinamento e la documentazione dell'attività co-progettata;
 - k. effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della norma.

Art. 5 Compiti e responsabilità del tutor interno ed esterno

Il tutor "esterno" e il tutor "interno" collaborano nel co-progettare, attuare, monitorare e valutare l'attività ai fini della tutela del diritto dello studente ad apprendere in ambiente sicuro, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal Progetto Formativo Personalizzato. In particolare,

1. Il tutor della scuola ("interno") è responsabile:

- a. della gestione delle relazioni tra scuola e struttura ospitante;
- b. delle relazioni con lo studente ai fini sia della sua preparazione consapevole e responsabile al periodo di apprendimento esterno, sia del supporto e del monitoraggio, anche attraverso la verifica del diario di bordo e degli strumenti di autovalutazione;
- c. dell'acquisizione dei dati rilevati dal tutor esterno in merito alla frequenza e ai risultati degli apprendimenti degli studenti;
- d. dell'attivazione delle azioni necessarie in caso di violazione degli obblighi da parte dello studente segnalata dal tutor esterno;
- e. del monitoraggio nel contesto lavorativo della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici organizzativi e sanitari previsti per l'attuazione dei percorsi.

2. Il tutor del Soggetto ospitante ("esterno") è responsabile:

- a. della gestione delle relazioni tra struttura ospitante e scuola;
- b. della pianificazione e organizzazione delle attività co-progettate;
- c. del positivo inserimento dello studente nel contesto lavorativo, attraverso
 - l'informazione sui rischi specifici dell'ambiente lavorativo, sulle procedure e sui regolamenti interni della struttura ospitante con particolare riferimento alle procedure per il contenimento del SARS-CoV-2;
 - il suo coinvolgimento attivo nell'attività formativa;
- d. della restituzione, al tutor della scuola, dei dati di presenza dello studente nella struttura ospitante e degli elementi acquisiti utili alla scuola ai fini della valutazione degli apprendimenti;
- e. della segnalazione tempestiva al tutor della scuola di eventuali violazioni compiute dallo studente, circa gli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute e/o altri previsti dal Progetto Formativo.

Art. 6 Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione, potrà essere risolta da entrambe le Parti in caso di grave violazione degli impegni assunti.

Nel caso di variazione dei dati riportati nel presente Documento, ciascuna Parte comunicherà tempestivamente l'aggiornamento all'altra Parte.

Art. 7

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 8

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte

II del DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo non è dovuta ai sensi della legge n. 69 del 21 Maggio 2021 art. 10 bis.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per ITTE G. Galilei

La Dirigente Scolastica

LUCIA GRIECO

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

MARIA GIUSEPPINA BONAVINA